

STORIOGRAFIA DELL'ESTIMO

"Il catasto del Regno di Napoli tra riforme e rettificazioni" di
S. Di Fazio

Il catasto del Regno di Napoli tra riforme e rettificazioni

Sebastiano Di Fazio (*)

1. Il catasto onciario

Alla fine della prima metà del Settecento, nel regno di Napoli, incominciavano a farsi sentire gli effetti benefici della politica illuminata di Carlo III di Borbone.

Uno dei settori sul quale venne polarizzata l'attenzione del nuovo sovrano fu quello finanziario, nel quale regnava tanto disordine e la cui risultante era una sperequazione contributiva indescrivibile, frutto di privilegi da sempre goduti dal regime feudale e dalla Chiesa.

Per porre, in parte, rimedio ad un tale stato di cose, con reale dispaccio del 4 ottobre 1740, veniva ordinata la formazione di un catasto in tutte le "città terre e luoghi del regno" e con prammatiche del 17 marzo 1741 e del 28 settembre 1742, venivano dalla "Regia Camera della Sommaria" emanate le Istruzioni da seguire a tal fine.

L'obiettivo era quello di perequare l'imposizione tributaria, eliminando, se non tutti, gran parte dei privilegi sino allora goduti da alcune classi sociali, scoraggiando l'evasione fiscale attraverso un sistema di accertamenti quanto mai severo e comminando ai trasgressori delle pesanti pene.

Nella prima delle prammatiche sopra richiamate, a tal fine, testualmente è detto: "*Ed acciocchè in ogni Città, o Terra del Regno, in cui dovrà farsi il Catasto, venga adempito il fine che la Maestà del Re.... desidera, e che si conseguisca opera così importante cioè che i pesi siano con eguaglianza ripartiti, e che il povero non sia caricato più delle sue deboli forze, ed il ricco paghi secondo i suoi averi; per porre freno alle malizie, e frodi, che l'esperienza dimostra tutto giorno in simili cose praticarsi, si concede ai Sindaci, ed Eletti di ciascheduna Università in nome della M.S., e di questa Regia Camera, tutta l'autorità*

* Professore Ordinario di Economia del mercato dei prodotti agricoli nell'Università di Catania.

*bastante Per la comminazione delle pene contro de' trasgressori di quello, che negli ordini, e bandi..... sarà ordinato e prescritto"*¹.

Per la realizzazione del *general catasto* del quale si è detto, con apposito bando, veniva "ordinato e comandato" a tutte le persone "di qualunque stato, grado, e condizione", residenti e non, entro il termine perentorio di otto giorni, di presentare una *rivela* (denuncia di redditi), con la espressa avvertenza che essa fosse "lucida, chiara, ed intera, senza mancanza, nè difetto alcuno", nella quale venissero indicati tutti i dati anagrafici del rivelante, dei suoi familiari e delle altre persone conviventi; descritti dettagliatamente tutti i beni immobili, rustici ed urbani posseduti; gli investimenti di capitali mobiliari effettuati e la loro redditività; le attività lucrative esercitate, nonchè i pesi e i tributi ai quali fossero eventualmente assoggettati.

La mancata o la incompleta presentazione della *rivela* comportava per i possessori di beni la confisca di quelli non rivelati e per gli altri una ammenda di 25 ducati².

Presentate le *rivele* entro i termini suddetti, si procedeva, da parte del Consiglio Comunale, alla elezione di sei "deputati cittadini" e di quattro estimatori, da scegliersi fra le persone probe e "timorose di Dio e della giustizia", i quali, sotto il vincolo del giuramento, dichiaravano di svolgere "con tutta l'accuratezza al di loro impiego, senza parzialità, amore, timore, o avversione verso persona alcuna, ed invigilare a non trascurare veruna diligenza per utile e servizio della Patria"³.

Ottenuta la nomina e prestato il giuramento di rito, i quattro apprezzatori, con l'assistenza dello "scribente ad essi destinato", davano inizio alla stima dei redditi imponibili dei singoli possessi "in guisa che veniva detto nelle istruzioni - tutto l'intero territorio sia apprezzato, senza eccettuarne neppure piccolissima parte, chiunque ne sia il possessore, e di qualunque stato, grado, e condizione, spiegandosi con distinzione il possessore, niuno eccettuato, la qualità, e capacità (produttiva) dello stabile, la contrada ove sia sito, e tutti i fini, e confini"⁴.

E' da notare che nessun accenno viene fatto alla rilevazione planimetrica della superficie dei singoli possessi e alla relativa rappresentazione in mappa, così come, invece, si era operato in gran parte degli altri antichi catasti italiani, donde la sua caratteristica di *catasto descrittivo*. Carattere questo che continuerà a permanere anche dopo la radicale riforma di esso attuata agli inizi dell'Ottocento, come avremo modo di notare in seguito. Inoltre, va ancora sottolineato che nessuna indicazione viene fornita agli estimatori in merito ai procedimenti da seguire per la

rilevazione ed il conguaglio delle quantità e dei prezzi da assumere a base delle loro stime.

Ultimate queste ultime ed effettuata la trascrizione di esse nel libro degli apprezzzi, si procedeva - in presenza dei deputati eletti, di altri rappresentati dell'amministrazione comunale, degli stimatori e delle parti interessate o dei loro legali rappresentanti - all'esame delle *rivele* e alla attribuzione dei redditi imponibili⁵.

Degna di rilievo è l'avvertenza, riportata nelle Istruzioni sopra richiamate, che in detto esame i deputati eletti dovevano atteggiarsi più ad avvocati, che a giudici dei poveri, per non essere quest'ultimi "*capaci di difendere la propria ragione*". Per contro, la massima attenzione essi dovevano porre nell'esaminare la *rivela* del barone, in modo d'accertare "*minutamente tutti gli averi, e specialmente fare apprezzare, e liquidare i beni ed industrie, che (egli) tiene, ed ha tanto nei feudi disabitati, quanto nelle Università convicine promiscue....*"⁶. Ma, i baroni che erano stati esentati dal pagamento dell'imposta fondiaria sui loro beni di natura feudale e sulle scorte in essi esistenti, riuscivano ugualmente a sottrarsi al pagamento di detta imposta (*bonotenza*) su i loro fondi rustici di natura burgensatica, cioè liberi da vincoli feudali. Al riguardo scriveva il Bianchini: "*Quanto ai feudatari si era nelle istruzioni espressamente dichiarato che non solo sui beni feudali, ma eziandio sugli animali del feudo non dovesse imporsi alcuna gravezza di pesi pubblici. Il che francava una delle piu rilevanti parti delle proprietà dello Stato. D'altronde i baroni avrebbero dovuto pagare la cosiddetta bonotenza pei beni fondi che tenevano come proprietà libera e non soggetta a feudalità nei comuni, ma questi.... non riuscirono mai esigerla*"⁷.

Relativamente ai fabbricati urbani, nelle Istruzioni più volte richiamate, veniva stabilito di esentare dall'imposizione tributaria quelli abitati dalla famiglia del proprietario residente nello stesso comune e di assoggettare all'imposta tutti gli altri, sulla base dei canoni di affitto, reali o presunti, dai quali andavano dedotte le spese di manutenzione.

I beni patrimoniali degli ecclesiastici, che in passato erano stati esentati dal pagamento dei tributi, venivano distinti in due categorie, e cioè quelli di "*Sacro patrimonio*" continuavano ad essere esentati, e quelli a loro pervenuti per successione ereditaria o per acquisto sul libero mercato e che, invece, venivano assoggettati alla contribuzione tributaria, sia pure in misura diversa, in rapporto all'epoca nella quale risultava acquisita la loro disponibilità. E ciò in virtù del concordato del giugno 1741, intervenuto tra Carlo III di Borbone e il papa Benedetto XIV.

Se i beni di questa seconda categoria fossero stati acquisiti prima

della data del concordato, la contribuzione tributaria dovuta sarebbe stata la metà di quella alla quale sarebbero stati assoggettati i laici se fossero stati possessori dei medesimi beni. Se, invece, detti beni fossero stati acquisiti dopo tale data, venivano sottoposti, in misura intera, "a tutti i tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e che si pagheranno dai laici".

Sempre nel rispetto del suddetto concordato, continuavano a godere della esenzione dal pagamento dei tributi i beni delle parrocchie, dei seminari e degli ospedali.

Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, veniva accordata una esenzione per un periodo di 40 anni per i terreni incolti e cespugliosi nei quali si fossero impiantati alberi di olivo; di 20 anni se detti terreni, situati in pianura, fossero stati destinati al seminativo o ad altre qualità di coltura⁸.

Tralasciamo d'attardarci nella descrizione delle altre fonti di reddito soggette a contribuzione e, avviandoci a concludere su questo primo argomento notiamo che la *rendita*, assunta come base imponibile ed espressa in ducati, non figura come tale nel documento conclusivo del catasto in esame, ma per il suo valore di capitalizzazione, ad un saggio prefissato (5% per i beni immobili) ed espresso in *once* (= ducati 6). Da ciò la denominazione di *onciario*, data non solo al registro nel quale sono trascritte tutte le partite catastali e i procedimenti seguiti per la determinazione del carico tributario, ma anche all'intero catasto⁹.

Quest'ultimo, secondo le previsioni della Camera della Sommaria, doveva completarsi in quattro mesi, ma già nel 1753 molte comunità risultavano ancora prive di catasto; questo venne completato nei decenni successivi, anche se, sino allo spirare del Settecento, non si riuscì a definire il contenzioso e a dichiararne la definitiva realizzazione; esso, pertanto, venne sempre riguardato come un catasto provvisorio.

2. La riforma del sistema catastale napoletano agli inizi dell'Ottocento

Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, un tale stato di cose mal si conciliava con il nuovo ordinamento delle proprietà. Infatti, veniva osservato che abolita la feudalità "tolte le sue giurisdizioni, rese libere le terre, annullati i fidecommessi, sciolte le promiscuità demaniali"¹⁰ il vecchio catasto risultava inattuabile. Si avvertiva, pertanto, la necessità di un suo rinnovamento, in modo da porre ordine nel caotico sistema tributario che si era venuto a creare. E ciò non tardò a venire, anche se i

risultati, come avremo modo di notare, non furono quelli attesi, in rapporto anche a quanto era stato realizzato (o era in corso di realizzazione) in altre regioni d'Italia.

Infatti, con legge 7 agosto 1806, veniva ordinata l'abolizione di ben 23 imposte e la istituzione di un'unica imposta fondiaria il cui ammontare globale, fissato per il 1807 in 7.000.000 di ducati, andava ripartito "su tutte le proprietà fondiarie del regno, in proporzione del termine medio della loro rendita, calcolato su un coacervo decennale, senz'altre eccezioni che quelle che saran determinate dall'interesse dell'agricoltura" (art. 2).

L'8 novembre dello stesso anno veniva emanata una nuova legge, denominata "per la contribuzione fondiaria", con la quale venivano indicati i beni sui quali detta contribuzione doveva gravare; coloro che avrebbero dovuto provvedere alla sua ripartizione e all'accertamento dei redditi imponibili sui quali proporzionare l'imposta dovuta da ciascun contribuente.

I beni da assoggettare all'imposta fondiaria erano i seguenti:

- "le terre di qualsivoglia natura, anche le incolte", e per quest'ultime veniva stabilito che se fossero state messe a coltura avrebbero goduto dell'esenzione della maggiore imposta per cinque anni;
- "le case di città e campagna, che servono di abitazione o per industria rurale, le officine, fabbriche e manifatture";
- "i laghi, i canali di navigazione, le miniere, le cave di pietra".

Oltre a quelli suddetti, venivano assoggettati a contribuzione fondiaria anche altri beni, ascrivibili a quelli che un tempo venivano denominati "ricchezza mobile", che mal si collocano all'interno di un catasto.

La base imponibile doveva essere rappresentata dal *prodotto netto* dei beni quest'ultimo relativamente ai beni fondiari, era dato da ciò "che rimane al proprietario, dedotte le spese di coltura, semenza, raccolta e mantenimento".

Per i fabbricati urbani il *prodotto netto* era dato dal loro canone di affitto medio congruato (reale o presunto) dal quale veniva dedotto il 25% per quote di ammortamento e manutenzione; per quelli destinati ad attività industriali, il *prodotto netto* era dato dai due terzi del canone di affitto medio congruato (reale o presunto) e ciò "a causa - veniva specificato nella legge - del loro maggiore deperimento".

Per i fabbricati rurali la base imponibile era rappresentata dal *prodotto netto* della loro "superficie di suolo", parificata alle "migliori terre del comune".

Il *prodotto netto*, invece, dei capitali *"impiegati nel commercio, e sugli animali d'industria"*, era dato da quella *"parte di frutto (interesse) che darebbero se fossero impiegati alla ragione del 5 per cento"*.

Un decennio dopo, con D.R. del 10 giugno 1817, venivano dati maggiori ragguagli sulla base imponibile ed indicati i procedimenti da seguire per la sua determinazione, in rapporto alla diversa natura dei beni da assoggettare all'imposta fondiaria. Così, per i fondi rustici veniva detto che la loro *rendita netta* (abbandonata l'espressione *prodotto netto*, che poteva dar luogo ad una non corretta interpretazione) consisteva *"nel prezzo del prodotto depurato dalle spese di coltura, di conservazione e di mantenimento"* e che poteva *"essere rappresentata dagli affitti fatti in un decennio, o dall'interesse del prezzo de' fondi, quando la compera (era) stata fatta durante lo stesso tempo"*.

Veniva ancora aggiunto che la *rendita netta* delle aree destinate a scopi di *delizia* andava determinata parificando queste ultime alle migliori terre del comune.

Per i fabbricati destinati ad uso di abitazione, veniva precisato che la loro *rendita netta* andava *"calcolata in ragione degli affitti del decennio, con la deduzione del quarto per le riparazioni e pel progressivo deperimento"*.

Anche la *rendita netta* dei mulini e degli altri edifici destinati ad attività industriali, andava determinata con riferimento agli affitti del decennio, ma con la deduzione di un terzo.

Per i fabbricati rurali, precisato che tali erano da considerarsi quelli costruiti *"nell'interno delle terre per servire ai soli usi dell'agricoltura o della pastorizia"*, la *rendita netta* veniva determinata per parificazione, così come già indicato.

Veniva, infine, avvertito che *"ogni terra colta o incolta, ogni suolo urbano con edifizii o senza erano soggetti a contribuzione fondiaria per l'intera loro estensione (e che) un errore in più o meno di valutazione che non (oltrepassasse) il ventesimo"* (5%), non avrebbe dato *"luogo ad aumento, o riduzione di contribuzione, salvo il riportare ne' catasti la estensione vera"* (?). Tralasciamo altre disposizioni di dettaglio contenute nella legge in esame, e chiariamo, invece, che il decennio di riferimento più volte richiamato, da assumere a base del conguaglio sia delle quantità che dei prezzi dei prodotti e dei costi di produzione, nonchè dei canoni di affitto e dei valori fondiari, era quello compreso tra il 1798 e il 1807.

Al fine di attribuire la *rendita imponibile* ai terreni agrari e forestali, i medesimi venivano distinti per qualità di coltura (*"prato, selva, vigna, giardino"*) e ciascuna qualità di coltura in tre classi di produttività: prima,

seconda e terza. Inoltre, per ogni appezzamento di terreno dovevano i proprietari indicare l'esatta estensione, e ciò perchè, nemmeno in occasione di questa generale revisione del catasto, l'amministrazione finanziaria curò di effettuare la rilevazione planimetrica della superficie dei singoli possessi e la loro rappresentazione in mappe, con le conseguenze negative, sulle quali ritorneremo.

Inizialmente, le stime vennero effettuate appezzamento per appezzamento in ogni singolo possesso, ma si vide subito che ciò era un modo di procedere quanto mai improbo, in rapporto anche con il breve tempo assegnato per condurre a termine detta valutazione: appena cinque mesi¹¹.

A tal fine, i territori dei singoli comuni venivano divisi in *sezioni* e, successivamente, i sindaci, gli eletti, i commissari ripartitori e i controllori procedevano, sezione per sezione, all'individuazione di tutte le proprietà, per ciascuna delle quali indicavano nome, cognome, stato civile e domicilio del proprietario, la destinazione dei beni, se fabbricati o fondi rustici, e, per quest'ultimi, le qualità di coltura e le diverse classi di produttività. Dette operazioni dovevano concludersi entro un mese (gennaio 1807); nei due mesi successivi si doveva procedere invece alla determinazione "*dell'Estimo della rendita netta imponibile di ciascuna proprietà*", dopo aver esaminato e deciso sui reclami eventualmente presentati.

Tanta sollecitazione, rileva il Bianchini, derivava dalla necessità di "*riscuotere in fretta il tributo e (dallo) stato quasi diretti di guerra, in cui era il reame*" ed anche perchè, sempre a giudizio di detto autore, "*credeva il Governo che si potessero tali opere eseguire con la massima celerità e non avvertiva che premature erano, perocchè tra gli altri ostacoli ci aveva quelli cagionati dalla varie riforme circa la condizione della proprietà per divisioni di demani, abolizione delle feudalità, scioglimento di vincoli*"¹².

I risultati ai quali si pervenne non furono quelli attesi e i motivi di un tale insuccesso vennero così individuati dal Bianchini: "*Era l'inverno del 1807 freddissimo oltremodo, e le campagne ridondavano di briganti; e però non potevano gli ufficiali incaricati recarsi ad esaminare da vicino le diverse proprietà. Spesso dalla sommità di un campanile si descrisse la condizione de' terreni di più Comuni. Parecchi a pro del fisco sregolato zelo mostrarono; altri negligenza. Laonde seguirono occultazioni o degli interi fondi o di una parte di essi. Taluni men di quel che dovevano furon tassati; molte volte sotto nomi non veri o ignoti si descrissero le proprietà, nè mancarono soprusi nel determinare a quale ordine i terreni appartenessero..... da per tutto levaronsi clamori, talchè*

il Ministro delle finanze con lettera del 10 marzo 1808, dandone colpa agli esecutori per non aver ben determinato le tariffe, comandò che si rettificasse il mal'operato, almeno in due Comuni d'ogni distretto. Ma si pel tempo breve di due mesi che determinato si era, e si perchè l'opera era per tutti i versi viziosa, non si conseguì niun utile risultamento" ¹³.

Per arginare, in parte, la situazione sopra descritta, in data 10 marzo 1808 venivano date le prime norme per procedere alla rettificazione. Fra l'altro, si abbandonò la stima diretta di tutti i fondi e si optò per quella indiretta per "classi e tariffe", non si provvide, invece, alla formazione di "scale di merito e di collegamento".

Nel corso degli anni successivi, si tentò di tamponare la situazione che si era venuta a determinare, finchè con decreto reale del 10 giugno 1817, "portante le regole per amministrare esattamente l'oggetto della contribuzione fondiaria", veniva ordinata l'ultima rettificazione (da concludersi entro il 1820) "dopo la quale l'imponibile avrebbe dovuto rimanere costante" sino al 1880 per i terreni destinati a bosco o ad uliveto e sino al 1860 per tutti gli altri. Nessun effetto aumentativo sulla rendita imponibile avrebbero avuto i miglioramenti fondiari realizzati durante tale periodo.

A quest'ultimo riguardo veniva ancora chiarito che se prima delle date suddette si fosse realizzato un catasto geometrico, esso avrebbe avuto effetto soltanto per ciò che riguardava "l'estensione de' fondi e le scoperte delle di lei occultazioni; ma le tariffe di valutazione e la loro applicazione alle proprietà" non avrebbero dovuto subire alcuna variazione.

Intanto le operazioni di rettificazione - che, come accennato, dovevano concludersi entro il 1820 - procedevano molto a rilento, tanto che in data 25 gennaio 1823 veniva emanato un decreto reale, con il quale si stabiliva che "le rettifiche generali de' catasti provvisori....saranno eseguite fino a che il bisogno il richiederà, ma non oltre il mese di dicembre 1824".

Solo nel 1825 il catasto napoletano, pertanto, pur nella sua provvisorietà, poteva considerarsi ultimato, "più per lassezza degli operatori, che per compimento dell'opera", osservava il Colletta, il quale aggiungeva subito "che con poco più di tempo e di spesa" si poteva realizzare un catasto geometrico "che a noi manca e qui lo dico a vergogna e stimolo della civiltà napoletana" ¹⁴.

La sperequazione fondiaria col passare degli anni veniva a far sentire sempre meno i suoi effetti "per lo accresciuto prezzo delle granaglie e il celere passaggio di mano in mano dei beni fondi" ¹⁵. Nelle compravendite, infatti, si portava in detrazione del valore dei fondi la capitalizzazione dell'importo della loro imposta fondiaria¹⁶.

Da quanto fin qui detto, sia pure in modo conciso, emerge che il catasto napoletano, così come si era venuto a strutturare nei primi decenni dell'Ottocento, presentava i seguenti caratteri:

-Era essenzialmente *descrittivo*, mancando della rilevazione planimetrica della superficie dei singoli possessi e della relativa rappresentazione in mappa. Esso, pertanto, risultava scarsamente affidabile sia ai fini della equa distribuzione dei tributi (che avveniva col sistema del *contingente*) e ancor più per l'accertamento delle singole proprietà per fini non fiscali.

Dalla Inchiesta ministeriale del 1871 sui catasti italiani, relativamente a quello in esame, emergeva che a fronte di una "*superficie geografica del compartimento napoletano, compresi i territori di Benevento e Pontecorvo*", di 7.914.500 ettari, quella dei terreni produttivi censiti in catasto (al netto di 1.170 ettari effettivamente occupata da acque e strade pubbliche nei due territori testè richiamati) ammontava a 5.640.644 ettari, con una differenza di 2.272.686 ettari, pari al 29%¹⁷. Inoltre, nella Lucania non venivano rilevati 123.327 ettari di terreno su un totale di 951.489 ettari; "*quindi - osserva il Medici circa il 13% della superficie anche se non era sfuggito all'imposta*" non aveva trovato regolare catastazione¹⁸.

- Era un catasto per *classi e tariffe*, sia pure in modo imperfetto, per mancanza di *scale di merito e di collegamento*, che ne avrebbero assicurata la perequazione, nell'ambito dello stesso comune e fra i comuni di un medesimo distretto, e ancora perchè in molti casi si procedette "*per parificazione fra fondi di comuni limitrofi*".

-Per la determinazione delle tariffe (riferite al *quadrato*, pari ad un ettaro) si utilizzarono procedimenti sintetici di stima, sulla base dei canoni di affitto o della fruttuosità dei valori di mercato, calcolata, quest'ultima, ad un saggio prefissato.

- La base imponibile era rappresentata dal *reddito catastale*, espresso in ducati, tranne in alcuni comuni nei quali era rimasto indicato in lire francesi¹⁹.

NOTE

- (1) Cfr.: FORTI A., DERENSIS N. e TOMMASI D.A., *Codice demaniale*. Roma, 1906, p. 105
- (2) *Ibid.*, pp. 106-108. Alcune *rivelle* relative al comune di Grassano di Matera (Basilicata) si trovano riportate da AMBRICO G., *Struttura di una università contadina meridionale a metà del secolo XVIII*; in "Economia e Storia", 1964, pp. 31-35.
- (3) FORTI A., DERENSIS N. e TOMMASI D.A., *op.cit.*, p. 108. Dei quattro estimatori, due dovevano essere residenti nel comune nel quale veniva fatto il catasto e due dovevano risiedere in uno dei comuni limitrofi.
- (4) *Ibid.*, p. 110.
- (5) L'esame non veniva condotto direttamente sulla *rivella*, ma su una copia di essa denominata *spoglio*. Su quest'ultimo, "*in sede di discussione* (venivano) *segnate le annotazioni di riferimento alle stime di apprezzo, le correzioni, le aggiunte apportate*". Cfr.: BARIONOVI L., *La formazione del catasto onciario*; in *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli, 1983, vol. I, p. 129.
- (6) *Ibid.*, p. 116.
- (7) *Ibid.*, p. 120.
- (8) Cfr. la prammatica della regia Camera della Sommaria del 15 agosto 1741, dal titolo: "*Avvertimenti per la esecuzione del Concordato tra S.M. e la S. Sede nella formazione dei catasti*", in FORTI A. DERENSIS N. TOMMASI D.A., *OP cit.*, pp. 123-126.
- (9) Sul valore dell'oncia, come unità monetaria di conto, e sulle motivazioni che indussero il legislatore ad esprimere, nel catasto in esame, il *reddito imponibile* in ducati ed il *valore imponibile* in once, si cfr.: VILLANI P., *Il Catasto onciario ed il sistema tributario napoletano alla metà del Settecento*; in *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*. Editori Laterza. Bari, 1962, pp. 93-97.
- (10) Cfr.: CROCE B., *Storia del regno di Napoli*. G. Laterza e figli. Bari, 1944, p. 246.
- (11) Infatti, nella ministeriale del 10 marzo 1808, a tal riguardo, veniva detto: "*Se gli estimatori fossero obbligati di fare un apprezzo distinto di ciascuna proprietà e dichiarare con un giudizio separato ciò che questa proprietà offre di materia imponibile, non si vedrebbe mai la fine di questo lavoro; e ciò sarebbe il male minore. Il gran male sarebbe che ciascun proprietario potrebbe tentare di corrompere l'arbitro o gli arbitri delle valutazioni. Ciascuno di questi arbitri, anche i più incorruttibili, non potrebbe esser sicuro della propria imparzialità; poiché il nome del proprietario verrebbe a disturbare l'attenzione che dev'essere fissata sulla proprietà. L'interesse dei parenti, degli amici, dei grandi, dei ricchi, dei potenti, dei nemici, dei malevoli, si presenterebbe allo spirito a misura che si tratterebbe di regolare una quota di proprietà, e solleciterebbe inevitabilmente ai riguardi, agli arbitrii, ai favori o ai rigori. Se invece di questo metodo ci limitiamo ad acquistare in ciascuna comune, dove le terre sono state misurate e classificate secondo la loro qualità, la conoscenza certa del prodotto netto imponibile di molti fondi di ciascuna classe, ed a formare, secondo questa conoscenza, una scala di valutazioni applicabili a tutti gli altri fondi di ciascuna classe, eviteremo ogni danno, e*

questa tariffa impassibile ed inflessibile formerà la valutazione alla quale saran sottoposte tutte le proprietà:

Il metodo delle tariffe e dunque una guarentia per la coscienza degli agenti che operano, nell'atto stesso che è una facilitazione per la speditezza Cfr.: MESSEDAGLIA A., *Il Catasto e la perequazione: Relazione parlamentare*. Licinio Cappelli, editore. Bologna, 1936, p. 82.

(12) BIANCHINI L., *Della storia delle finanze del regno di Napoli*. Dalla stamperia di Francesco Lao. Palermo, 1839, p. 588.

(13) *Ibid.*, p. 589.

(14) Cfr.; COLLETTA P., *Storia del reame di Napoli*. Presso Ernesto Oliva, editore-libraio. Milano, 1848. p. 368.

(15) *Ibid.*, p. 368.

(16) Scriveva al riguardo il Bianchini: "Molti inconvenienti da me discorsi riguardo a tale tributo durano tuttavia; il tempo però ha diminuito i clamori, e di vantaggio nella vendita de' beni si cominciò ad usare la pratica, che oggi è diventata un sistema, di scemare dal prezzo una parte di capitale corrispondente alla rata della tassa fondiaria. Sicchè passando in tal modo i fondi dall'una all'altra mano, poco si avvertono gli errori e le ingiustizie commesse" (Cfr.: BIANCHINI L., *op.cit.*, p. 604).

(17) Cfr.: MESSEGLIA A., *op.cit.*, pp. 89 e 90.

(18) Cfr.: MEDICI G., *Principi di Estimo*. Edizioni Agricole. Bologna, 1948, p. 427.

(19) MESSEDAGLIA A., *Op cit.*, p. 92.

Abstract

The subject of this study is the land office of the Kingdom of Naples, starting from its establishment in 1740 up to its amendment in 1824.

The author, basing upon an ample legislative and bibliographic documentation, points out the reasons why such office was established, its main features that made it different from the other old Italian land offices, the political events that delayed for a long time its completion, the unsuccessful accomplishment of its aims and the considerable drawbacks resulting from the omission of the planimetric surveys of each of the landed properties.

Resumé

L'objet de l'enquête est le cadastre du royaume de Naples, de son institution (1740) à sa rectification (1824).

L'auteur, utilisant une ample documentation bibliographique et législative, donne beaucoup d'importance aux raisons qui ont fait instituer ce cadastre; à ses principales caractéristiques qui le rendaient différent de la plupart des autres anciens cadastres italiens; aux événements politiques qui ont retardé beaucoup sa mise en oeuvre; à la non réalisation des buts pour lesquels on l'avait institué et aux inconvénients que l'omis relèvement planimétrique de chaque propriété foncière engendré.